

# **Condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica**

**Seminario informativo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas  
sulle disposizioni introdotte con la deliberazione  
28 dicembre 2001, n. 317/01**



*“Sala Maggiore”, FAST, P.le Morandi  
18 gennaio 2002*

*Autorità per l'energia elettrica e il gas*

# Obiettivi

- Integrare la disciplina del servizio di dispacciamento introdotta dal [Testo integrato](#), sostituendo la disciplina della riconciliazione contenuta nella deliberazione n. 13/99, a valere su un periodo anteriore all'operatività della disciplina del dispacciamento di merito economico prevista dalla deliberazione n. 95/01 e all'avvio del sistema delle offerte di cui all'articolo 5, del decreto legislativo n. 79/99.
- Introdurre una disciplina semplificata e basata su meccanismi amministrati il più possibile aderente ai principi e ai meccanismi introdotti dalla deliberazione n. 95/01, al fine di garantire gradualità nella transizione al dispacciamento di merito economico.
- Fornire agli operatori segnali economici relativi ai costi provocati al sistema elettrico dai loro comportamenti.



## Il servizio di dispacciamento

- Per i clienti del mercato vincolato la remunerazione del servizio di dispacciamento, ed in particolare dei costi connessi all'approvvigionamento delle risorse necessarie al suo svolgimento, è prevista dal Testo integrato nell'ambito dei corrispettivi per le attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica al mercato vincolato.
- La deliberazione n. 317/01 introduce le condizioni per il servizio di dispacciamento per i clienti del mercato libero, i produttori di energia elettrica e gli autoproduttori.
- Il bilanciamento e lo scambio dell'energia elettrica sono erogati mediante la stipula di contratti con il Gestore della rete di trasmissione nazionale (Gestore della rete).



## Struttura della disciplina

Il servizio di dispacciamento erogato dal Gestore della rete comprende:

- il bilanciamento dell'energia elettrica,  
ai fini della gestione delle risorse per il mantenimento dell'equilibrio tra le immissioni ed i prelievi di energia elettrica, ivi inclusa la riserva
- lo scambio dell'energia elettrica,  
ai fini della compensazione delle differenze tra l'energia elettrica immessa e prelevata dai soggetti



## Contratti per il bilanciamento e lo scambio dell'energia elettrica (1/2)

La stipula dei contratti per il bilanciamento e lo scambio dell'energia elettrica avviene con il Gestore della rete da parte dei soggetti cui si applica la relativa disciplina.

I soggetti tenuti a stipulare un contratto per il bilanciamento sono:

- i clienti del mercato libero
- i produttori
- gli autoproduttori

I soggetti tenuti a stipulare uno o più contratti per lo scambio sono:

- i clienti del mercato libero
- i produttori che producono per il mercato libero
- gli autoproduttori
- i titolari di bande di capacità di importazione e bande CIP 6



## Contratti per il bilanciamento e lo scambio dell'energia elettrica (2/2)

Il compito di stipulare contratti per il bilanciamento e per lo scambio può essere affidato ad un soggetto terzo (ad esempio il grossista presso il quale un cliente del mercato libero acquista l'energia elettrica) mediante gli strumenti previsti dal codice civile.



## Perdite di energia elettrica e attribuzione dell'energia elettrica alle fasce orarie

Per la determinazione dei corrispettivi per il bilanciamento e lo scambio i valori dell'energia elettrica immessa e prelevata sono corretti per tenere conto delle perdite di energia elettrica con i medesimi coefficienti utilizzati per il servizio di trasporto e riportati nella tabella 13 allegata al Testo integrato.

L'energia elettrica prelevata in punti di prelievo dotati di misuratore integratore è attribuita alle singole fasce orarie F1, F2, F3 e F4 adottando un criterio convenzionale basato sui profili medi di prelievo delle singole tipologie contrattuali.



## Il bilanciamento dell'energia elettrica

Ciascun contratto per il bilanciamento può comprendere più punti di immissione e più punti di prelievo.

La disciplina del bilanciamento dell'energia elettrica prevede:

- la presentazione al Gestore della rete di programmi di immissione e di prelievo relativi ai punti di immissione ed ai punti di prelievo dotati di misuratore orario
- la possibilità per il Gestore della rete di modificare i suddetti programmi nei casi in cui tali modifiche siano necessarie alla gestione delle congestioni di rete
- l'applicazione di corrispettivi sull'energia elettrica immessa e prelevata differenziati, nel secondo caso, per i soggetti i cui punti di prelievi siano dotati di misuratori orari, multiorari o integratori





# Il bilanciamento dell'energia elettrica

## Corrispettivi (1/2)

Per ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario è dovuto:

- un corrispettivo pari alla componente  $r_f$  applicata all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria
- un corrispettivo pari al minor valore tra:
  - il corrispettivo pari alla componente  $b_h$  applicata al valore assoluto della differenza tra l'energia elettrica prelevata in ciascuna ora e il relativo programma
  - il corrispettivo pari a 1,5 volte la componente  $b_f$  applicata elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria

È prevista la possibilità di scelta *ex-ante* tra la suddetta disciplina e quella prevista per i misuratori multiorari



## Il bilanciamento dell'energia elettrica Corrispettivi (2/2)

Per ciascun punto di prelievo dotato di misuratore multiorario o integratore è dovuto:

- un corrispettivo pari alla componente  $r_f$  applicata all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria
- un corrispettivo pari alla componente  $b_f$  applicata all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria

Per ciascun punto di immissione è dovuto il corrispettivo pari alla componente componente  $b_h$  applicata al valore assoluto della differenza tra l'energia elettrica immessa in ciascuna ora e il relativo programma



## Lo scambio dell'energia elettrica Modalità (1/2)

Ciascun contratto per lo scambio dell'energia elettrica contiene l'elenco dei soggetti, titolari di contratti di bilanciamento, di bande di capacità di trasporto (import) o di bande di capacità produttiva (CIP 6), che destinano energia elettrica immessa o prelevata al medesimo contratto per lo scambio.

Ciascun titolare di un contratto di bilanciamento comunica *ex-ante* al Gestore della rete i criteri per l'attribuzione ai vari contratti di scambio dell'energia elettrica complessivamente immessa o prelevata in ciascuna ora dai punti di immissione e prelievo inclusi nel medesimo contratto.



# Lo scambio dell'energia elettrica

## Modalità (2/2)

Nel caso di impianti che producono energia elettrica destinata in parte al mercato libero ed in parte al mercato vincolato è previsto che:

- nel caso in cui tali impianti siano nella disponibilità di società controllate o collegate ad Enel Spa, l'energia elettrica destinata, in ciascuna ora, al mercato vincolato venga determinata come differenza tra l'energia immessa nell'ambito del contratto di bilanciamento in cui tali impianti sono inclusi e l'energia destinata a contratti di scambio, come comunicata *ex-ante* al Gestore della rete
- negli altri casi l'energia elettrica destinata ai contratti di scambio venga determinata , in ciascuna ora, come differenza tra l'energia immessa nell'ambito del contratto di bilanciamento in cui tali impianti sono inclusi e l'energia effettivamente prelevata nella medesima ora dai clienti del mercato vincolato



## Lo scambio dell'energia elettrica

### Regolazione delle partite economiche (1/2)

Per ciascun contratto di scambio, al termine di ciascun bimestre:

- il Gestore della rete determina i saldi di energia elettrica come differenza tra l'energia elettrica immessa e prelevata complessivamente attribuite al contratto di scambio nel medesimo bimestre e li comunica al titolare del contratto
- il titolare del contratto può cedere, entro un termine prestabilito, i saldi positivi comunicati dal Gestore della rete al titolare di un altro contratto di scambio a compensazione di saldi negativi nella medesima fascia oraria
- dopo il suddetto termine il Gestore della rete procede alla determinazione del saldo economico valorizzando al prezzo  $PG_N$  i saldi in ciascuna fascia oraria



## Lo scambio dell'energia elettrica

### Regolazione delle partite economiche (2/2)

- nel caso in cui il saldo economico bimestrale sia negativo (prelievi complessivamente superiori alle immissioni), il titolare del contratto di scambio è tenuto al pagamento al Gestore della rete di una somma pari al valore assoluto del saldo medesimo
- nel caso in cui il saldo economico bimestrale sia positivo (prelievi complessivamente inferiori alle immissioni), il titolare del contratto di scambio riceve dal Gestore della rete una somma determinata riattribuendo, mediante un criterio convenzionale il saldo alle fasce orarie in cui le immissioni sono risultate superiori ai prelievi e valorizzando l'energia risultante con il trattamento previsto per le eccedenze



## Completamento della disciplina

L'Autorità provvederà al completamento della disciplina prevista nella deliberazione n. 317/01 prevedendo disposizioni relative a:

- modalità e condizioni di carattere amministrativo per la stipula e la gestione dei contratti di dispacciamento e di scambio
- modalità per l'approvvigionamento, da parte del Gestore della rete delle risorse per il servizio di dispacciamento transitorio dell'energia elettrica



Grazie per l'attenzione




*Autorità per l'energia elettrica e il gas*





# Il bilanciamento dell'energia elettrica Corrispettivi

- Programma di prelievo
- Prelievo effettivo



# Contratti di bilanciamento e scambio

(1/4)




- Contratti di bilanciamento
- Contratti di scambio



# Contratti di bilanciamento e scambio

(2/4)




----- Contratti di bilanciamento  
----- Contratti di scambio



# Contratti di bilanciamento e scambio

(3/4)



# Contratti di bilanciamento e scambio

## (4/4)

Esempio di attribuzione dell'energia elettrica ai contratti di scambio

Contratti	bilanciamento 1	bilanciamento 2	bilanciamento 3	bilanciamento 4	bilanciamento 4	
<b>scambio 1</b>	100%	100%	-	-	-	
<b>scambio 2</b>	-	-	30%	100%	-	
<b>scambio 3</b>	-	-	70%	-	100%	
<b>Immissioni e prelievi</b>	<b>100</b>	<b>-110</b>	<b>460</b>	<b>-150</b>	<b>-320</b>	<b>Saldi scambio</b>
<b>scambio 1</b>	100	-110	0	0	0	<b>-10</b>
<b>scambio 2</b>	0	0	138	-150	0	<b>-12</b>
<b>scambio 3</b>	0	0	322	0	-320	<b>2</b>



# Cessione saldi bimestrali

## Contr. di scambio 1

Saldi	
F1	50
F2	0
F3	0
F4	20

## Contr. di scambio 2

Saldi	
F1	-30
F2	0
F3	0
F4	0

30 in F1



## Contr. di scambio 1

Saldi	
F1	20
F2	0
F3	0
F4	20

## Contr. di scambio 2

Saldi	
F1	0
F2	0
F3	0
F4	0



## Prezzo $PG_N$

Il prezzo  $PG_N$  è pari al prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso al netto della componente  $r_f$  e della componente  $b_f$ .

Esempio: 1° bimestre 2002 (centesimi di euro)

	A	B	C=A+B	D	E=C-D
	$PG_F$	$C_t$	$PG$	$r_f+b_f$	$PG_N$
F1	9,338	3,720	<b>13,058</b>	1,05	<b>12,008</b>
F2	3,755	3,720	<b>7,475</b>	0,42	<b>7,055</b>
F3	2,035	3,720	<b>5,755</b>	0,23	<b>5,525</b>
F4	0,000	3,720	<b>3,720</b>	0,00	<b>3,720</b>

